



Prot.n.0031280 del 7.10.2008

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Ufficio XI – Registro imprese

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Tel. 06-47055332 – fax 06-483691

Alla Camera di commercio industria
artigianato agricoltura

- Ufficio registro imprese –

PORDENONE

Oggetto: Cariche tecniche annotabili nel Repertorio economico amministrativo

Si fa riferimento al quesito che codesta Camera ha proposto alla scrivente con la nota del 23.9.2008 n. 12144/22.3 nel quale viene posta la questione dell'annotabilità nel Repertorio economico amministrativo di notizie inerenti talune figure facenti capo all'organizzazione delle imprese.

Come ricorda codesta Camera, l'argomento è stato in passato ed in diverse occasioni affrontato dalla scrivente la quale ha anche cercato di fornire indicazioni a carattere generale con la circolare n. 3611 del 20.7.2007, con l'intento di dare ordine alla questione evidenziando gli aspetti da valutare ai fini della iscrivibilità o meno delle figure nel REA.

Nel ribadire, quindi, al riguardo, la validità del criterio della tipicità delle figure annotabili, come criterio basilare, si richiama l'attenzione sul contenuto del decreto ministeriale del 6 febbraio 2008 (pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 48 del 26 febbraio 2008) con il quale sono state revisionate le "specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico" e, con l'occasione, sono state significativamente ridotte le tipologie comprese nella tabella CAT.

Si ribadisce, inoltre, che il criterio della tipicità, intesa come base normativa *ad hoc*, esclude qualunque altro criterio (anche legato all'ente che procede alla verifica dei requisiti) e comporta, ai fini dell'annotabilità di una notizia nel REA l'impossibilità di prescindere da un'espressa previsione di legge in tal senso .

Per ciò che riguarda in particolare la figura citata nel quesito, del "*delegato alla sicurezza*" alla scrivente non sembra di poter condividere l'avviso di codesta camera in merito all'interpretazione dell'art.16, comma 2, del D.Lgs. n.81/2008.



Prot.n.0031280 del 7.10.2008

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Ufficio XI – Registro imprese

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Tel. 06-47055332 – fax 06-483691

Il fatto che tale disposizione imponga l'obbligo della pubblicità del nominativo del soggetto deputato alla sicurezza non comporta di per sé che lo strumento più adeguato sia il registro delle imprese. Secondo il parere della scrivente, infatti, in questo caso è sufficiente che venga data notizia con mezzi che soddisfino una forma di pubblicità interna al luogo di lavoro. In tal modo l'informazione risulta più efficace in quanto di apprendimento più facile e immediato.

Peraltro, a tale proposito, appare opportuno richiamare quanto già espresso nella più volte citata circolare 3611 la quale enuncia il criterio della tipicità collegato al requisito della sussistenza del valore economico-amministrativo della notizia e di una sua rilevanza esterna tale da divenire un dato senz'altro interessante per i terzi.

IL DIRIGENTE

(F.to dott. Marco Maceroni)